



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI BOLZANO**

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Elena Covi	Presidente
dott. Alex Kuno Tarneller	Giudice
dott. Francesco Laus	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3484/2023** promossa da:

**ricorrente**

**ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI APS**, con sede in Roma, C.F. 97045640154, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Paolo Fiorio, Antonio Paolo Seminara e dall'avv. Franco Moser, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Trento, Via Dietro le Mura B 13;

nei confronti di

**resistente**

**SIXT Rent a Car S.r.l. a socio unico**, C.F. e P.IVA 02926070216, rappresentata e difesa dagli avv.ti Avv.ti Monica Iacoviello, Francesco Casamassa, Alessandro Pierucci e Carlo Bertacchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Bolzano, Via della Mostra, n. 3; con notifica anche al **Pubblico Ministero** presso il Tribunale di Bolzano.

in punto: azione rappresentativa ex art. 140 ter e seg. d. lgs. 206/2005 (cod. cons.)

**CONCLUSIONI**

**dei procuratori della parte ricorrente:**

*“1. Accertare l'illegittimità e la contrarietà agli interessi collettivi dei consumatori, e agli artt. 19 ss. e 33 e ss. Cod. cons., per le ragioni meglio precisate negli atti del presente giudizio, delle clausole sub*



I.1, J.1, J.2, J.4, K.7,b) presenti nelle Condizioni Generali di Noleggio sub docc. I.3.2 e I.3.1 e I.22, nonché di quelle con identico contenuto ed effetti utilizzate, anche con numerazione diversa, in altre condizioni di contratto con i consumatori (le "Clauseole"), e di ogni comportamento conseguente alla loro predisposizione, diffusione e utilizzo dichiarandole vessatorie e comunque nulle e/o illegittime per le ragioni sopra esposte.

2. Inibire ai sensi degli artt. 140-ter cod. cons la predisposizione, l'inserzione nelle condizioni contrattuali, la diffusione e l'utilizzo delle Clauseole nei contratti di noleggio, stipulati e stipulandi, anche pro futuro.

3. Vietare alla resistente la reiterazione della condotta illecita accertata, ed in particolare la predisposizione, l'inserzione nelle condizioni contrattuali, la diffusione e l'utilizzo, anche nei rapporti contrattuali in corso, delle Clauseole.

4. Condannare la resistente ad adottare tutte le misure idonee a eliminare o a limitare gli effetti dannosi delle violazioni accertate, ed in particolare ordinare (i) la pubblicazione del provvedimento sulla home page del sito internet della resistente e (ii) l'invio di una comunicazione individuale, mediante lettera Raccomandata A.R. o con altre determinande modalità, ai singoli clienti, che nel corso dell'ultimo decennio abbiano sottoscritto contratti contenti le Clauseole o altre di analogo contenuto, diretta ad informarli dell'illegittimità delle clauseole e della loro nullità, con conseguente diritto al rimborso delle somme indebitamente pagate dai consumatori in applicazione delle Clauseole.

5. Ordinare alla resistente la pubblicazione del provvedimento di accoglimento del presente ricorso sul proprio sito internet, su tre quotidiani a diffusione nazionale e sugli altri mezzi di comunicazione ritenuti appropriati.

6. Fissare alla resistente un termine per l'adempimento degli emanandi provvedimenti, stabilendo quale penale per ogni inadempimento e/o giorno di ritardo una somma non inferiore ad € 5.000,00.

7. Accertare l'intervenuta interruzione della prescrizione del diritto al rimborso delle somme indebitamente pagate dai consumatori in applicazione delle Clauseole a far data dal deposito del presente ricorso per tutti i consumatori che abbiano stipulato un contratto con la Società a partire dal 26 giugno 2023. Con il favore delle spese e degli onorari di causa oltre addizionale 15% per le spese generali, CPA ed IVA di legge da distrarsi a favore dei difensori."

"Nel caso in cui il Tribunale non dovesse ritenere sufficientemente provate le contestazioni formulate nel ricorso ed accogliere conseguentemente le domande formulate, la ricorrente insiste per



*l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie, ed in particolare per le istanze di esibizione, formulate con la prima memoria 11.3.2024 e ribadite con la seconda memoria 21.3.2024"*

**dei procuratori della parte resistente:**

*"Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Bolzano, rigettata ogni contraria domanda, istanza o eccezione:*

*1. in via principale, dichiarare inammissibili le domande formulate da Associazione Movimento Consumatori per le ragioni esposte in atti;*

*2. in via subordinata, rigettare integralmente le domande formulate da Associazione Movimento Consumatori perché infondate in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte in atti;*

*3. in via istruttoria, ammettere le istanze di prova orale dedotte nella comparsa di risposta, § VI, pp. 51-56, nella memoria istruttoria depositata in data 11 marzo 2024, § III, pp. 5-8, nonché, da ultimo, nella memoria istruttoria di replica depositata in data 21 marzo 2024, § IV.C, pp. 16-22 e § V, p. 24, e specificamente: ... (vedasi nota di precisazione delle conclusioni del 10/9/2024)*

*Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre a spese generali, IVA e CPA"*

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

**Cenni processuali**

Con ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 09.11.2023 e dichiarato ammissibile con ordinanza di questo Tribunale del 19/2/2024, l'Associazione Movimento Consumatori ("AMC"), dichiarando di essere legittimata a proporre azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti, ai sensi degli artt. 140-ter e ss. cod. cons.- in quanto iscritta nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 137 cod. cons. -, fa valere, ai sensi e per gli effetti degli artt. 140-ter e ss. cod. cons., nei confronti della SIXT Rent a Car S.r.l. a socio unico, l'illegittimità e la contrarietà agli interessi collettivi dei consumatori, e agli artt. 19 e ss. e 33 e ss. cod. cons., delle clausole sub artt. I.1, J.1, J.2, J.4, K.7,b) presenti nelle Condizioni Generali di Noleggio sub docc. I.3.2 e I.3.1 e I 22, nonché di quelle con identico contenuto ed effetti utilizzate, anche con numerazione diversa, in altre condizioni di contratto con i consumatori, e di ogni comportamento conseguente alla loro predisposizione, diffusione e utilizzo di SIXT Rent a Car S.r.l. a socio unico, rassegnando le suesposte conclusioni.

La resistente ha eccepito l'inammissibilità dell'azione avversaria per manifesta infondatezza e ha chiesto il rigetto del ricorso, rappresentando estesamente le proprie ragioni.



Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 281 duodecies co. 4 c.p.c., la causa è passata in decisione in seguito all'udienza di discussione orale innanzi al Collegio del 10/10/2024 ex art. 275 bis e 281 terdecies c.p.c., in vista della quale veniva assegnato alle parti termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e successivo termine di 15 giorni per sintetiche note conclusionali.

#### **Ammissibilità del ricorso**

In punto ammissibilità del ricorso si rinvia integralmente alla citata ordinanza dd. 19/2/2024 del Collegio che deve intendersi qui integralmente trascritta.

Sul punto vale ulteriormente precisare quanto segue, in conformità con recente pronunciamento di questo Tribunale (Trib. Bolzano, Sez, Spec in materia di Imprese, Sent. dd. 13/6/2024, rel. Fischer).

*“Se è vero che a norma dell'art. 4 del decreto di attuazione della direttiva UE 2020/1828 (D.Lgs. 28/2023): “1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023”, ciò non significa che le stesse norme si applicano soltanto ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della stessa normativa, laddove si tratta di norme procedurali, alle quali non si può che applicare il principio del “tempus regit actum”.*

*Allo stesso tempo, per quanto riguarda il merito, continuano ad applicarsi le norme del Cod. cons., invariate dall'entrata in vigore del predetto decreto, tra le quali, in particolare, l'art. 33, il quale al comma 1 prevede che nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e, al suo comma 2, lett. f), che si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo.*

*L'art. 4 d. lgs 28/2023 prevede, al suo comma 1, l'applicabilità dell'intera disciplina delle “azioni rappresentative proposte” a tutte le domande proposte successivamente al 25.6.2023, mentre al secondo comma è prevista, come sola eccezione, che le disposizioni, di cui all'art. 140 duodecies Cod. cons., sull'interruzione della prescrizione, trovino applicazione alle sole “violazioni (...) verificatesi il 25 giugno 2023 o successivamente”, per cui, anche a contrariis, si deve escludere che l'ambito di applicazione della nuova normativa sia ristretta, in generale, a violazioni poste in essere soltanto a seguito di tale data.*

*Anche l'art. 22 paragrafo 1 della Direttiva UE 1828/2020 dispone che “gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento della presente direttiva alle*



*azioni rappresentative proposte il 25 giugno 2023 o successivamente a tale data precisando al paragrafo 2 che “alle azioni rappresentative proposte prima del 25 giugno 2023” sono applicabili le disposizioni di recepimento della direttiva 2009/22/CE”, mentre il paragrafo 3 dello stesso art. 22 precisa che le (sole) disposizioni di attuazione delle regole sull’interruzione e sospensione della prescrizione trovano applicazione “soltanto alle pretese riparatorie basate sulle violazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, verificatesi il 25 giugno 2023 o successivamente a tale data”.*

*È pertanto preferibile un’interpretazione della riportata normativa nel senso che, ove il legislatore avesse voluto limitare l’ambito temporale di applicazione alle sole condotte successive al 25.6.2023, non avrebbe fatto riferimento alle “azioni proposte”, ma alle “violazioni verificatesi” o commesse successivamente a tale data, come previsto specificatamente dall’art. 22 par. 3 (e all’art. 4 co. 2 d.lgs 28/23) per le disposizioni relative all’interruzione e alla sospensione della prescrizione.*

*Tale interpretazione viene confermata almeno implicitamente anche dalle prime decisioni in merito, seppur cautelari, intervenute in materia (cfr. ordinanza del Tribunale di Torino d.d. 15.3.2024, laddove lo stesso Tribunale, adito in base alle nuove norme procedurali, ha ritenuto che dovesse ordinarsi la cessazione dell’uso delle clausole vessatorie anche nelle fideiussioni già stipulate, ancora pendenti, senza limitazione temporale alcuna).*

*In ordine all’asserita assenza di uno specifico mandato ad agire da parte dei consumatori, va poi tenuto conto che sin dall’introduzione dell’art. 1469-sexies c.c., la legittimazione a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori è stata attribuita agli enti esponenziali, senza la necessità di alcun mandato da parte dei consumatori coinvolti; in ogni caso, si tratta anche nella relativa norma di una regola processuale soggetta al principio del tempus regit actum, per cui non si pone nessun problema di irretroattività.*

*Non può poi ritenersi inammissibile la domanda nel suo complesso, per asserito difetto di un danno concreto, consistendo la ratio della normativa invocata dalla ricorrente proprio nell’approntamento di una tutela inibitoria agile, che prescinde dalla prova di un danno per ogni singolo consumatore, danno il quale peraltro deve ritenersi in re ipsa, per il caso di ritenuta eccessività della penale contestata.”*

Proseguendo, nella presente vertenza parte resistente sostiene che la disciplina in materia di azione “rappresentativa” a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, di cui agli artt. 140-ter e ss. Cod. Cons., non sia applicabile ad asserite violazioni di legge anteriori al 19 maggio 2021, data di entrata in vigore della disciplina che ha introdotto i procedimenti collettivi di cui agli artt. 840-bis e ss. c.p.c... Tale disciplina, portata dalla L. 31/2019, prevedrebbe infatti all’art. 7, c. 2, che “*le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore*”. Sixt deduce quindi che, in ragione dei frequenti richiami da parte della normativa in



materia di azione rappresentativa alla disciplina delle azioni di classe di cui agli artt. 840-bis e ss. c.p.c., apparirebbe ragionevole ritenere estesa la disciplina di diritto intertemporale portate dall'art. 7, L. 31/2019 anche all'azione rappresentativa in questa sede azionata.

Ad avviso del Collegio l'argomentazione non coglie nel segno.

I frequenti richiami normativi tra le due discipline adottati dalla resistente non possono infatti obliterare l'effettiva distinzione tra i due rimedi sotto molteplici profili ed in particolare di legittimazione attiva, di legittimazione passiva e di materia.

Va infatti evidenziato *inter alia* che mentre l'azione di classe tutela diritti individuali omogenei sorti in capo a soggetti che non necessariamente debbono essere qualificati come consumatori, l'azione rappresentativa tutela unicamente gli interessi collettivi dei consumatori con legittimazione attiva, in primo luogo, in capo alle associazioni di consumatori.

La configurazione prettamente consumeristica dell'azione rappresentativa consente di ritenere valido quanto sopra argomentato a partire dalla regolamentazione di matrice eurounitaria circa il fatto che, da un punto di vista sostanziale, lo strumento processuale in questa sede utilizzato possa porre rimedio alle violazioni verificatesi anche anteriormente all'entrata in vigore della normativa sulle azioni di classe, senza limitazione temporale alcuna.

#### **Sulla vessatorietà / illegittimità delle clausole oggetto di causa**

**Clausola J.4:** *“Il noleggiante risponde illimitatamente per ogni violazione contraria alle norme sulla circolazione e all'ordine pubblico e ad ogni altra disposizione di legge, oltre che per tutte le molestie alla proprietà causate dal medesimo o da terzi a cui il noleggiante abbia affidato il veicolo. Il noleggiante esonera Sixt dal pagamento di ogni ammenda e/o contravvenzione, onere o altro costo pretesi dalle autorità e/o da altri soggetti in relazione a tali violazioni. A parziale indennizzo dell'onere amministrativo e dei costi di gestione derivati in capo a Sixt in relazione alle richieste trasmesse dalle autorità o da terzi per l'accertamento dei reati amministrativi, dei crimini o delle molestie commessi durante il periodo di noleggio, la medesima esigerà dal noleggiante, per ciascuna di queste richieste, un onere forfettario di 31,97 EUR (ora 25 euro) più IVA a meno che il noleggiante dimostri che Sixt abbia sostenuto spese e/o subito danni inferiori, fermo restando il diritto di Sixt al risarcimento dei danni ulteriori”.*

Sul vaglio della natura vessatoria della clausola in esame valgono le considerazioni già spese nei recenti precedenti di questo Tribunale formati su casi del tutto analoghi al presente (Trib. Bolzano, Sez, Spec in materia di Imprese, Sent. dd. 13/6/2024, rel. Covi e Trib. Bolzano, Sez, Spec in materia di Imprese, Sent. dd. 13/6/2024, rel. Fischer).



Nella seconda pronuncia è stato nel merito in primo luogo osservato *come tutte le clausole oggetto del ... giudizio, ... , non possono che ritenersi come aventi ad oggetto una clausola penale, con la quale le parti convengono che in caso di inadempimento o di ritardo, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, indipendentemente dalla prova del danno (art. 1382 c.c.), trattandosi quindi di “un patto accessivo ad un contratto con funzione sia di coercizione all'adempimento sia di predeterminazione della misura del risarcimento in caso di inadempimento” (Cass. 10046/2018).*

*Ricorre, infatti, il requisito “essenziale della clausola penale”, ossia “la sua connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti” degli obblighi contrattuali (Cass. 13956/2019).*

*Se quindi l'attuale art. ... non parla ... di una “penale”, ma di un “corrispettivo” (qui: onere forfettario), non può comunque ritenersi che l'importo ivi previsto costituisca una mera remunerazione di servizi aggiuntivi.*

*Infatti, tali servizi aggiuntivi consistono, in sintesi, nella predisposizione e nell'invio di documenti e dati all'ente accertatore delle citate violazioni ed al cliente, oltre che nella gestione interna della pratica, necessarie affinché trovi applicazione l'art. 196 del codice della strada (d. lgs. 285/1992), il quale – nell'attuale versione in vigore dal 10.11.2021 a seguito dell'intervento della l.196/2021- prevede la responsabilità solidale del locatario del veicolo e del conducente, escludendo invece quella del proprietario.*

*Anche precedentemente a tale riforma, quando il proprietario rispondeva in solido con il locatario, le citate attività miravano a soddisfare interessi della società, primo fra tutti quello del recupero delle somme dovute dal locatario.*

*Pertanto, la prestazione della società locatrice dei veicoli non pare corrispondere ad un concreto interesse del cliente, ma solamente ad un interesse della stessa locatrice, risultando peraltro ininfluenza, nei rapporti con il cliente, il comportamento dei terzi enti pubblici.*

*Ne discende che non è possibile qualificare la fattispecie in esame come remunerazione di un servizio, poiché – così opinando - l'obbligazione assunta dalla società convenuta sarebbe priva di un suo elemento essenziale, ossia la sussistenza di un interesse, anche non patrimoniale, del locatario creditore (art.1174 cod. civ.). Infatti, né nel caso dell'art. ..., né nel caso dell'art. ... vi è una prestazione che viene eseguita nell'interesse del cliente da parte della società resistente, per la quale potrebbe essere dovuto un corrispettivo, ma le somme ivi previste, come emerge in realtà dalle stesse deduzioni della parte resistente, sono previste in primo luogo per coprire i costi che parte convenuta asseritamente dovrebbe sostenere in conseguenza del mancato rispetto di obblighi contrattuali (in ordine al mancato rifornimento di carburante) e di legge (in ordine alle violazioni del codice della Strada), aventi inoltre le previsioni contrattuali de quibus anche dichiarata funzione di deterrente.*



*Al più, si potrebbe discutere se le clausole de quibus possano essere più correttamente qualificate come condizioni o clausole atipiche, connesse non con l'inadempimento colpevole di una delle parti (come invece accade con la clausola penale), ma con un fatto fortuito o, comunque, non imputabile all'obbligato (Cass. 13956/2019).*

*Tuttavia, quest'ultimo aspetto è ininfluenza ai fini del giudizio di vessatorietà della clausola, poiché, ai sensi dell'art. 33 comma 2 lett. f) Cod. cons., rilevano tanto gli importi dovuti per via di una clausola penale, quanto quelli dovuti per "altro titolo equivalente"; non rileva, invece, l'imputabilità dell'adempimento, elemento che qualifica una clausola penale in senso stretto. 2.2.10. Pertanto, risulta preferibile qualificare la fattispecie come clausola penale".*

*"Non colgono nel segno le difese della parte convenuta, laddove sostiene, in sintesi, che una clausola che preveda l'applicazione di una penale che si fondi sull'obbligo contrattuale del consumatore di rispettare le previsioni del Codice della Strada, ovvero del Codice Civile, non potrebbe essere in alcun modo vessatoria, in applicazione delle previsioni di cui all'art. 34 del Cod. cons., in quanto meramente riproduttiva di disposizioni di legge. Infatti, la previsione della penale stessa non riproduce una disposizione di legge, ma ricollega alla violazione della stessa un diverso ed ulteriore effetto, che, appunto, può essere ritenuto vessatorio, laddove la penale, ai sensi dell'art. 34 comma 2 lett. f) cod. cons. sia eccessiva.*

*Occorre quindi verificare se le clausole de quibus siano vessatorie, ossia se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 33 comma 2, lett. f) Cod. cons. già citato.*

*Tale norma elenca una serie di clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria, fra cui, appunto, quelle che hanno per oggetto o per effetto di "imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo".*

*A tal fine, la giurisprudenza euromunitaria afferma che: " (...) per appurare se una clausola determini, a danno del consumatore, un "significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso. (...) la sussistenza di un "significativo squilibrio" non richiede necessariamente che i costi posti a carico del consumatore da una clausola contrattuale abbiano nei confronti dello stesso un'incidenza economica significativa rispetto al valore dell'operazione di cui trattasi, ma può risultare dal mero fatto di un pregiudizio sufficientemente grave alla situazione giuridica in cui il consumatore, quale parte del contratto, viene collocato in forza delle disposizioni nazionali applicabili, che si tratti di restrizione al contenuto dei diritti che, ai sensi di tali*





*disposizioni, egli trae da tale contratto, o di ostacolo all'esercizio dei medesimi, oppure ancora di imposizione a quest'ultimo di un obbligo ulteriore, non previsto dalla disciplina nazionale” (cfr. CGUE C-226/12, 16.01.2014).*

*Ciò posto, si ritiene, che entrambe le clausole qui esaminate siano vessatorie.*

*In ordine alla clausola di cui all'art. ... va tenuto conto del fatto che la stessa clausola, sia nella sua vecchia formulazione, sia in quella nuova, attribuisce in capo al consumatore un costo che, altrimenti, sarebbe sostenuto interamente dal professionista, il quale, a ben vedere, effettua la comunicazione nel proprio interesse.*

*Inoltre, sussiste una manifesta sproporzione tra quanto dovuto dal locatario e il solo effettivo costo di gestione della pratica, che può ritenersi in diretto nesso causale con l'inadempimento del locatario”.*

*A riguardo va tenuto conto nel caso concreto in esame che, secondo quanto sostenuto dalla stessa parte resistente in particolare in sede di relazione tecnica a firma del dr. Andrea Gröbner (doc. 8), l'importo richiesto per la gestione delle sanzioni viene determinato sulla base di due macro componenti, aggiungendosi agli asseriti costi per il servizio, la c.d. “componente rischio” ( [REDACTED] ), collegata principalmente alle problematiche applicative dell'art. 196 C.d.S.; peraltro, non può condividersi l'assunto della convenuta, secondo cui le relative problematiche possano ritenersi in diretto nesso causale con l'inadempimento addebitabile al cliente, essendo in primo luogo dovute a delle incertezze interpretative (in realtà per la maggior parte superate dalla novella dell'art. 196 C.d.S.), attribuibili, semmai, ad una cattiva tecnica legislativa, ovvero, secondo la stessa prospettazione della parte resistente, a comportamenti degli enti locali, oltre che, a ben vedere, ad omissioni e scelte difensive della stessa resistente. “In particolare, la circostanza ... che le amministrazioni locali invece che richiedere alle società di noleggio i dati degli effettivi trasgressori e notificare solo a questi ultimi le sanzioni, continuerebbero a notificare dette sanzioni alle società di noleggio, non è imputabile ai clienti che commettono delle sanzioni e, anzi, conferma che le attività che vengono poste in essere ai fini di contrastare i verbali di contestazione notificati alla resistente, sono poste in essere nel preminente interesse della stessa società. Del tutto marginali e non significative appaiono poi le sostenute sanzioni “non C.d.S.” (sanzioni estere, sanzioni comminate dalle autorità portuali, forestali etc.).*

*La suddetta sproporzione sussiste anche e a maggior ragione per quanto riguarda il periodo antecedente all'entrata in vigore della l. 156/2021, che ha modificato l'art. 196 del codice della strada, che prevedeva la responsabilità solidale del locatore del veicolo per il pagamento delle citate sanzioni, tenuto conto dell'importo di € ... (nel caso di specie: Euro 31, 97) originariamente previsto” (ibidem).*



In ogni caso, [REDACTED], va riscontrata l'evidente sproporzione tanto in relazione all'importo originariamente previsto a titolo di penale per Euro 31,97, quanto in relazione all'importo successivamente ridotto ad Euro 25,00, anche alla luce della natura seriale - e quindi significativa - dell'ingiustificata locupletazione in capo alla resistente.

A tutto voler concedere, si potrebbe infatti ammettere la traslazione generalizzata sul cliente consumatore dei soli costi di comunicazione all'ente accertatore dei dati personali e degli estremi della patente del conducente del veicolo al momento della commessa violazione e di poche altre spese vive strettamente funzionali alla ricezione/prima gestione delle multe. In caso contrario si finirebbe per pregiudicare anche quei consumatori che, ricevuta la nuova notifica dall'Autorità, provvedessero all'immediato pagamento del dovuto. Ogni altra voce di costo esposta risulterebbe, nei confronti del consumatore c.d. "virtuoso", priva di qualsivoglia plausibile nesso causale con il comportamento del cliente stesso, con ciò evidenziandosi in modo ancor più chiaro la natura illegittima ed arbitraria del suo ricarico sui noleggiatori. Rimane, in ogni caso, salva la facoltà di prevedere una disciplina diversa nei confronti dei consumatori c.d. non virtuosi.

Peraltro, va osservato *ad colorandum* che nel precedente da ultimo citato (Trib. Bolzano, Sez. Spec in materia di Imprese, Sent. dd. 13/6/2024, rel. Fischer) è stata ritenuta vessatoria una penale dell'importo di Euro 24,40 e quindi di importo persino inferiore a quella qui in considerazione. Del resto pare scarsamente plausibile che Sixt Rent a Car S.r.l. affronti costi relativi agli adempimenti oggetto di vaglio significativamente differenti rispetto all'impresa del medesimo settore oggetto del precedente richiamato.

In conclusione, la clausola in esame si presume vessatoria ai sensi dell'art. 33 lett. f) Cod. cons., ossia si presume determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, con conseguente applicazione del regime di nullità di protezione, che, fra l'altro, prevede una nullità parziale necessaria (art. 36 co. 1 del Cod. cons.), e ciò, si ritiene, senza necessità di verifica, se e quando le clausole siano state in concreto applicate.

*"Nel caso di specie, il professionista non ha fornito la relativa prova contraria richiesta dal successivo art. 34 co.5 cod. cons., ossia che le clausole, nonostante siano contenute in un contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari, siano state oggetto di una specifica trattativa individuale"* (ibidem).

*"Non è ammessa la riduzione della penale ad equità di cui all'art. 1384 c.c., in quanto il giudice, accertata la vessatorietà della clausola, può solamente dichiarare la nullità della stessa (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, C-488/11: "L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere*



*interpretato nel senso che non consente al giudice nazionale, qualora quest'ultimo abbia accertato il carattere abusivo di una clausola penale in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, di limitarsi, come lo autorizza a fare il diritto nazionale, a ridurre l'importo della penale imposta da tale clausola a carico di detto consumatore, ma gli impone la pura e semplice disapplicazione di siffatta clausola nei confronti del consumatore"; v. anche C 349-350-351/18, par. 66-71)" (ibidem).*

Sussiste quindi il presupposto necessario ai fini della presente azione rappresentativa di cui all'art. 140 ter, comma 2, consistente in "violazioni delle disposizioni di cui all'allegato II septies", in cui al n. 2 vengono indicate le citate clausole vessatorie.

Inoltre, lo stesso art. 140 ter comma 2 Cod. cons. richiede che tali violazioni ledano o possano "ledere interessi collettivi dei consumatori"; la sussistenza di tale elemento è evidente, poiché le clausole *de quibus* risultano inserite nelle condizioni generali di contratto della resistente.

La ricorrente sostiene inoltre che l'inserimento di tale clausola nei contratti sia qualificabile come pratica commerciale scorretta. Tuttavia, una volta accertata la vessatorietà della clausola, tale ulteriore aspetto è assorbito, in quanto ininfluenza ai fini dell'azione rappresentativa e dell'adozione di provvedimenti inibitori.

#### **Clausola L.1: "I. Responsabilità civile di Sixt**

*1. Sixt risponde nei casi di dolo o colpa grave della medesima, di un suo rappresentante o agente come previsto dalle norme di legge in vigore. Sixt risponde, per il resto, solo per lesioni alla vita, all'integrità fisica e alla salute. Il diritto al risarcimento danni per violazione degli obblighi contrattuali fondamentali è limitato al danno contrattualmente prevedibile".*

La clausola in esame è abusiva nella parte in cui restringe ai soli casi di dolo o colpa grave la responsabilità di Sixt, escludendo dall'ambito di rilevanza la colpa lieve in relazione alle fattispecie che esulano dalle lesioni alla vita, all'integrità fisica e alla salute, con ciò introducendo limitazioni di responsabilità per inadempimento del professionista. Difatti, ai sensi dell'art. 33, comma II, lett. b) del Codice di Consumo (D.Lgs. 206/2005): "*Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: ... b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista".* Invero, la normativa appena citata si distingue da quella codicistica di generale applicazione portata dall'art. 1229 c.c. **[II]. È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave. [III]. È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine**



pubblico), in quanto soggiace al giudizio di abusività ogni e qualunque limitazione di responsabilità, non distinguendo il legislatore del Codice di Consumo la valutazione della condotta del soggetto astrattamente responsabile sulla base del grado della colpa ovvero della natura intenzionale o meno. Deve ritenersi così rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 33, comma II, lett. b) del Codice di Consumo la convenzione limitativa in sé stessa considerata.

Né l'art. 1229 c.c. può essere valorizzato in combinato disposto con l'art. 34 del Codice di Consumo, laddove è chiarito che *“non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea”*. Tale disposto intende riferirsi infatti alle norme imperative che il legislatore detta al fine di promuovere determinati interessi e valori e non anche a previsioni, quali quella dell'art. 1229 c.c., che hanno quale scopo consentire, proprio all'affermazione di tali interessi e valori, un margine di deroga.

Né la clausola J.2, di seguito oggetto di esame, è in grado di riequilibrare l'assetto di interessi sottesi, considerato che, come si vedrà, introduce un'inversione di onere probatorio a carico del consumatore. Neppure la clausola A.3. raggiunge lo scopo, limitando il diritto del cliente ad ottenere la riparazione diretta del veicolo entro l'importo - invero minimale - di Euro 100,00. Parimenti deve ritenersi per la clausola K.8., che prevede sì la facoltà di ottenere un veicolo sostitutivo, ma solo in quanto ricollegato all'esercizio del diritto potestativo di Sixt di ottenere la restituzione del veicolo *“in caso di validi motivi, su richiesta e secondo le istruzioni”* di detta noleggiatrice.

Anche in tal caso il professionista non ha fornito la prova contraria richiesta dal successivo art. 34 co.5 cod. cons., ossia che le clausole, nonostante siano contenute in un contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari, siano state oggetto di una specifica trattativa individuale.

**Clausola J.1:** *“Responsabilità civile del noleggiante (...) 1. In caso di danni al veicolo, perdita del veicolo e violazioni al contratto di noleggio, il noleggiante risponde in conformità alle regole generali in materia di responsabilità civile. In particolare, il noleggiante e/o il conducente del veicolo non potranno essere ritenuti responsabili in caso di violazione contrattuale dovuta a cause indipendenti dalla loro volontà”*

La clausola in esame non presenta natura vessatoria, in quanto si limita nel primo periodo a richiamare la disciplina di legge (art. 34, comma III, del Codice di Consumo), mentre nel secondo fa riferimento ad una ragione di esclusione di responsabilità in capo al cliente. Pare verosimile ipotizzare che il richiamo di detta clausola negli atti di Associazione Movimento Consumatori paia meramente funzionale ad introdurre le effettive doglianze sviluppate sulla differente e successiva clausola J.2. di seguito oggetto di vaglio.



**Clausola J.2:** *“Il noleggiante -pagando un determinato importo ha la facoltà di limitare o escludere la propria responsabilità per danni derivanti a Sixt in caso d’incidente. Tale limitazione e/o esclusione di responsabilità contrattuale risponde ai criteri previsti per la copertura totale dei rischi (protezione (danni/furto). A fronte del pagamento di un determinato importo, il noleggiante e/o il conducente addizionale, rientrando nella limitazione e/o esclusione di responsabilità contrattuale, rispondono solo dei danni fino nei limiti della franchigia addebitabile prestabilito. Tale limitazione e/o esclusione contrattuale della responsabilità non può applicarsi ogniqualvolta il danno sia di origine dolosa ovvero qualora il noleggiante e/o il conducente addizionale abbiano dolosamente violato un obbligo gravante su di loro, in particolare un obbligo previsto dalla lettera G delle presenti CGN. In caso di colpa grave del noleggiante, invece, Sixt ha la facoltà di ridurre la limitazione e/o esclusione della responsabilità del noleggiante prevista ai sensi del presente paragrafo, in proporzione al livello di gravità della colpa del noleggiante; l’onere della prova per l’assenza di grave negligenza è a carico del locatario o del conducente. In deroga a quanto precedentemente stabilito, la limitazione e/o esonero di responsabilità pattuiti non possono essere ridotti da parte di Sixt, nel caso in cui, nonostante il noleggiante abbia violato con colpa grave gli obblighi posti a suo carico, la relativa violazione non sia causale al verificarsi della circostanza di limitazione e/o esclusione di responsabilità, né all’accertamento o all’entità dell’obbligo di esonero da parte di Sixt; tale deroga non si applica in caso di violazione dolosa dell’obbligo”*

La clausola in esame, che replica per certi aspetti i tratti della c.d. polizza Kasko, presenta profili di vessatorietà laddove:

- a) nel prescrivere che *“l’onere della prova per l’assenza di grave negligenza è a carico del locatario o del conducente”* introduce un’evidente inversione dell’onere della prova a svantaggio del consumatore rispetto alla disciplina del contratto di assicurazione (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/04/2005, n.7242, *“non rispondendo l’assicuratore, a norma dell’art.1900 1° comma C.c., per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave dell’assicurato, salvo patto contrario per i casi di colpa grave, a lui tocca provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all’indennizzo”* - art. 33, II, lett. t del Codice di Consumo);
- b) nell’introdurre la *“facoltà di ridurre la limitazione e/o esclusione della responsabilità del noleggiante ..., in proporzione al livello di gravità della colpa del noleggiante”* di fatto conferisce al professionista il potere di interpretare in senso restrittivo una prerogativa del consumatore in via unilaterale secondo un canone ampiamente indeterminato, il tutto in contrasto con quanto prescritto all’art. 33, comma II, lett. p) del Codice di Consumo.

**Clausola K.7.b.:** *“K. Riconsegna del veicolo, dati nei sistemi di navigazione e comunicazione, scambio veicolo (...) 7., b) Il noleggiante è obbligato a restituire il veicolo all’orario di restituzione concordato*



*al termine del noleggio. Il noleggiante è tenuto a pagare una penale contrattuale dell'importo di 300 EUR in caso di violazione colposa di questa disposizione. Sixt può anche richiedere un risarcimento danni aggiuntivo oltre al pagamento della penale contrattuale. In tali casi, la richiesta di penale contrattuale è compensata con l'eventuale richiesta di ulteriore risarcimento del danno derivante dal medesimo inadempimento”*

La clausola in esame determina “*a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto*” (art. 33, comma I, Codice di Consumo) nella fase conclusiva del rapporto ovvero di riconsegna del veicolo, laddove:

a) un ritardo di qualsiasi entità nella riconsegna (in ipotesi anche solo di pochi minuti) determina in capo al cliente il maturare di una penale fissa ed ingente rispetto all’oggetto del contratto pari ad Euro 500,00;

b) consente al professionista di richiedere al consumatore ritardatario, oltre alla penale sopra richiamata, persino il danno ulteriore da ritardo, con ciò discostandosi dalla disciplina di *default* dell’art. 1382 c.c., che - ove non espressamente derogato - attribuisce alla clausola penale “*l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa*”.

\*\*\*

Va puntualizzato che, ai sensi dell’art. Art. 140 ter, commi terzo e quarto, del Codice di Consumo “*l’azione rappresentativa può essere promossa anche se le violazioni sono cessate. La cessazione delle violazioni intervenuta prima della conclusione dell’azione rappresentativa non determina la cessazione della materia del contendere*”. Risulta pertanto tendenzialmente ininfluente il fatto che Sixt abbia con decorrenza dal 6 giugno 2024 rimosso la Clausola J.4 dalle CGN (in precedenza SIXT aveva già dato atto di aver rimosso le Clausole I.1, J.2 e K.7b), anche considerato lo scopo informativo / inibitorio *pro futuro* rispetto alle clausole *de quibus*.

\*\*\*

La convenuta Sixt Rent a Car S.r.l. sostiene che talune delle clausole oggetto dell’azione di Associazione Movimento Consumatori (Clausole I.1, J.2 e K.7b) non siano mai state di fatto applicate ad alcuno e che tale circostanza non sia stata oggetto di specifica contestazione da parte della ricorrente (art. 115 c.p.c.).

Invero, non può ritenersi che in capo alla ricorrente sussista onere di specifica contestazione rispetto a circostanza che fuoriesce ad ogni evidenza dalla sfera conoscitiva della stessa, in quanto nota



principalmente ai soggetti inseriti nell'organizzazione di Sixt, che si trovano ad applicare o non applicare in concreto determinate clausole alla clientela.

Peraltro, l'eventuale non (ancora) intervenuta applicazione di una o più clausole non priva di interesse l'azione rappresentativa in questa sede svolta, stante - lo si ribadisce - l'obiettivo inibitorio *pro futuro* dell'applicazione di clausole vessatorie, nonché l'obiettivo informativo sulla natura abusiva della previsione comunque esibita nelle condizioni generali di contratto.

**Clausole con identico contenuto utilizzate, anche con numerazione diversa, in altre condizioni di contratto con i consumatori e clausole di contenuto analogo**

Occorre a questo punto chiarire che la presente pronuncia, in applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e dell'onere di tempestiva allegazione che informa in procedimenti civili (art. 112 c.p.c.), trova applicazione ai contratti stipulati dalla resistente con i consumatori successivamente al 30 novembre 2021 in ragione del fatto che la prima versione delle condizioni generali di contratto di Sixt, delle quali la ricorrente allega la natura abusiva nelle parti oggetto di censura, risalgono al dicembre del 2021 (vedasi doc. I.3.1, Condizioni generali di noleggio datate 12.2021).

Se la ricorrente avesse voluto vedere censurate condizioni generali precedentemente applicate, avrebbe avuto l'onere di allegarne e provarne tempestivamente l'esistenza ed il tenore, il che nella presente vertenza non è avvenuto. Né in ogni caso pare possibile estendere gli effetti della pronuncia a pregresse condizioni contrattuali di contenuto addirittura "analogo", in considerazione delle gravi incertezze applicative che tale prescrizione implicherebbe.

La presente sentenza trova invece applicazione a clausole di contenuto identico, riproduttivo di quelle qui specificamente censurate, adottate dalla resistente in data successiva all'introduzione del presente giudizio, non potendo Sixt sottrarsi alle odierne prescrizioni semplicemente pubblicando un testo delle CGC formalmente nuovo rispetto a quello impugnato, ma sostanzialmente identico.

**Sulle misure inibitorie richieste**

La ricorrente ha domandato l'adozione di un provvedimento inibitorio, ossia di "*un provvedimento con il quale il giudice ordina la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva posta in essere in violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies e ordina la pubblicazione del provvedimento, integralmente o per estratto, su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale ovvero la pubblicazione di una rettifica*" (art. 140 ter comma 1 lett. i) Cod. cons.).

A tal fine l'ente non è onerato di provare la colpa o il dolo del professionista, né le perdite o i danni effettivi subiti dai singoli consumatori interessati (art. 140 octies comma 4 Cod. cons.).



La domanda va accolta, precisandosi che la condotta di cui deve essere ordinata la cessazione e il divieto di reiterazione comprende sia l'inserimento delle clausole *de quibus*, o di altre identiche, nei contratti che la resistente stipulerà in futuro, sia l'applicazione delle stesse rispetto ai contratti già stipulati, ossia l'utilizzo delle clausole.

La pubblicazione del provvedimento dovrà essere compiuta per estratto della presente sentenza.

Si ritiene sufficiente che essa avvenga su due quotidiani a diffusione nazionale, individuati ne "Il Sole 24ore" ed "Il Corriere della Sera", a caratteri doppi rispetto al normale e per una sola volta.

In ordine all'adozione di ulteriori provvedimenti atipici, ritenuti idonei al caso di specie, va ricordato che l'art. 140 octies comma 7 richiama il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 840 sexiesdecies c.p.c., che prevede: *"Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su richiesta del pubblico ministero o delle parti, ordinare che la parte soccombente adotti le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate. Il giudice, su istanza di parte, condanna la parte soccombente a dare diffusione del provvedimento, nei modi e nei tempi definiti nello stesso, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati."*

Al riguardo, l'art. 13 comma 3 della direttiva 2020/1828 da cui discendono le disposizioni oggi in esame prevede che *"l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa fanno obbligo al professionista di informare i consumatori interessati dall'azione rappresentativa, a spese del professionista, in merito alle decisioni definitive che dispongono i provvedimenti di cui all'articolo 7 o alle transazioni approvate di cui all'articolo 11, attraverso mezzi appropriati alle circostanze del caso ed entro limiti di tempo prestabiliti compresa, se del caso, una comunicazione individuale a tutti i consumatori interessati."*

Anche alla luce della citata direttiva, il Tribunale ritiene necessaria un'informativa piena, che comprenda tanto la pubblicazione del presente provvedimento per intero e per estratto sulla pagina principale del sito internet della resistente, quanto l'invio di una comunicazione individuale contenente l'estratto del presente provvedimento. Tuttavia, per agevolare la comunicazione individuale, essa dovrà avvenire mediante PEC ove possibile; in mancanza, mediante e-mail o lettera raccomandata A.R. ai singoli clienti. Inoltre, quest'ultima comunicazione dovrà essere inviata ai soli clienti nei confronti dei quali a partire dalla data del 1° dicembre 2021 le clausole valutate in questa sede vessatorie hanno trovato applicazione, poiché un'informativa generalizzata sarebbe eccessiva rispetto all'obiettivo di eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate. Tali consumatori dovranno essere altresì informati, in maniera chiara e sintetica, del conseguente diritto al rimborso delle somme indebitamente pagate per via della clausola penale J.4. ovvero K.7.b).

**Sulle ulteriori domande della parte ricorrente**





Merita accoglimento la domanda di applicazione delle misure coercitive indirette ai sensi dell'art. 140 terdecies del Cod. cons..

Per determinare la misura da applicare occorre valutare "la gravità del fatto", tenuto conto della gravità delle violazioni e della sua applicazione temporale. In ordine alla gravità delle violazioni va tenuto conto che le clausole ritenute vessatorie sono quattro, mentre in ordine all'applicazione temporale va tenuto conto che il primo riferimento documentale da parte della ricorrente alle condizioni abusive ha ad oggetto la versione depositata al doc. I.3.1 e che data dicembre 2021.

Essendo quindi la gravità delle violazioni non esigua e la sua applicazione protratta nel tempo, ai fini di un effettivo effetto deterrente si ritiene congruo un termine di centoventi giorni per l'adempimento degli obblighi stabiliti, prevedendo il pagamento di € 3.000,00 per ogni giorno di ritardo nelle pubblicazioni stesse. Allo stesso tempo, si prevede il pagamento di € 100,00 per ogni ulteriore contratto, contenente le clausole in esame, che verrà concluso dopo tale termine, per ogni applicazione delle clausole in contratti già conclusi dopo tale termine e per ogni comunicazione individuale non inviata entro 6 mesi.

Come previsto, tali somme sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nella misura del 50 % al Ministero della giustizia per il potenziamento degli uffici e degli altri servizi istituzionali e per la restante quota del 50 % al Ministero delle imprese e del made in Italy per il miglioramento delle attività di tenuta della sezione istituita dall'articolo 140 quinquies cod. consumo.

La ricorrente chiede infine che il Tribunale voglia dichiarare l'intervenuta interruzione della prescrizione dei diritti dei consumatori al rimborso delle penali indebitamente pagate in applicazione delle clausole oggetto del presente giudizio. Tale domanda non merita accoglimento, in quanto la citata dichiarazione opera automaticamente ex lege (art. 140 duodecies cod. cons.), senza necessità di alcuna dichiarazione da parte del Tribunale, per cui essa non sarebbe una misura idonea ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.

#### **Tutela della riservatezza delle informazioni commerciali**

In merito alla tutela della riservatezza delle informazioni commerciali, fatto integrale richiamo all'ordinanza del Collegio dd. 15/2/2024, va ribadito l'obbligo del segreto in relazione alle informazioni contenute nel doc. 8 di parte convenuta (Relazione Tecnica a firma del Dott. Andrea Gröbner) come pure in relazione alle ulteriori informazioni commerciali di SIXT contenute in relazioni tecniche e/o memorie depositate nel presente giudizio e nel presente provvedimento - quali i richiami ai contenuti della predetta relazione.



Delle informazioni commerciali di SIXT contenute nel presente provvedimento va disposto l'oscuramento nelle riproduzioni della sentenza eventualmente rese disponibili a soggetti diversi dalle parti del presente giudizio.

### Sulle spese di lite

Le spese seguono la soccombenza (art. 91 cpc), per cui la resistente è tenuta alla rifusione delle spese processuali in favore di AMC; le spese sono liquidate secondo i parametri medi per le cause di valore indeterminabile di complessità alta, previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato con D.M. 147/2022, tab. 2, ossia scaglione € 52.001,00 - € 260.000,00, per un totale di € 14.103,00.

Le spese sono da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari (art. 93 cpc.).

### P.Q.M.

Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, assorbita o dichiarata inammissibile, decidendo sul ricorso presentato dalla Associazione Movimento Consumatori APS nei confronti di Sixt Rent a Car S.r.l. a socio unico,

- 1) accerta la vessatorietà della **clausola I.1**, che prevede limitazioni di responsabilità di Sixt ai soli casi di dolo o colpa grave, salvo lesioni alla vita, all'integrità fisica e alla salute; della **clausola J.2.**, che nell'ambito di un servizio Kasko - prevede un'inversione dell'onere della prova a svantaggio del consumatore rispetto alla disciplina del contratto di assicurazione, consentendo altresì al professionista di interpretare in senso restrittivo le prerogative del consumatore in via unilaterale secondo un canone ampiamente indeterminato con riferimento generico al livello di gravità della colpa del noleggiante; della **clausola J.4.** che prevede una penale pari ad originari € 31,97, ovvero ad attuali € 25,00 oltre IVA, per ogni sanzione ricevuta dal cliente; della **clausola K.7.b)** che prevede una penale fissa di Euro 500,00 per ogni caso di ritardata consegna del veicolo, con possibilità di richiedere il risarcimento del danno aggiuntivo, oltre al pagamento di detta penale contrattuale; nonché delle clausole con identico contenuto ed effetti utilizzate, anche con numerazione diversa, in altre condizioni di contratto con i consumatori;
- 2) inibisce la predisposizione, l'inserimento nelle condizioni contrattuali, la diffusione e l'utilizzo delle menzionate clausole nei contratti di noleggio, stipulati e stipulandi, da parte di Sixt Rent a Car S.r.l. a socio unico;
- 3) vieta alla resistente Sixt Rent a Car S.r.l. a socio unico la reiterazione delle condotte illecite accertate, ed in particolare la predisposizione, l'inserimento nelle condizioni contrattuali, la diffusione e l'utilizzo delle menzionate clausole;



5) condanna la resistente Sixt Rent a Car S.r.l. a socio unico alla pubblicazione, per una volta, sui quotidiani “Il Sole 24ore” ed “Il Corriere della Sera”, con caratteri grandi il doppio rispetto al normale, del seguente estratto della presente sentenza:” Il Tribunale di Bolzano, Sezione specializzata in materia di impresa, con sentenza del 31 ottobre 2024 ha vietato a Sixt Rent a Car S.r.l. a socio unico ogni ulteriore utilizzo delle clausole vessatorie contenute nella **clausola I.1**, che prevede limitazioni di responsabilità di Sixt ai soli casi di dolo o colpa grave, salvo lesioni alla vita, all’integrità fisica e alla salute; nella **clausola J.2.**, che - nell’ambito di un servizio Kasko - prevede un’inversione dell’onere della prova a svantaggio del consumatore rispetto alla disciplina del contratto di assicurazione, consentendo altresì al professionista di interpretare in senso restrittivo le prerogative del consumatore in via unilaterale secondo un canone ampiamente indeterminato con riferimento generico al livello di gravità della colpa del noleggiante; nella **clausola J.4**, che prevede una penale pari ad originari € 31,97, ovvero ad attuali € 25,00 oltre IVA, per ogni sanzione ricevuta dal cliente; nella **clausola K.7.b)** che prevede una penale fissa di Euro 500,00 per ogni caso di ritardata consegna del veicolo, con possibilità di richiedere il risarcimento del danno aggiuntivo, oltre al pagamento di detta penale contrattuale; nonché delle clausole con identico contenuto ed effetti utilizzate, anche con numerazione diversa, in altre condizioni di contratto con i consumatori”;

6) condanna la resistente Sixt Rent a Car S.r.l. a socio unico alla pubblicazione, in caratteri facilmente leggibili, sulla pagina principale del proprio sito internet, del dispositivo di questa sentenza, con l’intestazione “Avviso di sentenza a tutela dei consumatori che hanno noleggiato veicoli” ed il collegamento ipertestuale, visibile ed accessibile, alla sentenza integrale, per consentire lettura e scarico del testo;

7) ordina a Sixt Rent a Car S.r.l. a socio unico l’invio di una comunicazione individuale ai singoli consumatori, nei confronti dei quali a partire dalla data del 1° dicembre 2021 le citate clausole abbiano trovato applicazione; la comunicazione sarà intitolata “Avviso di sentenza a tutela dei consumatori che hanno noleggiato veicoli” e sarà effettuata tramite comunicazione elettronica (PEC ovvero e-mail) oppure con lettera Raccomandata A.R., con la comunicazione del presente estratto:

*”Il Tribunale di Bolzano, con sentenza di data 31 ottobre 2024 ha accertato che le seguenti clausole adottate da Sixt Rent a Car s.r.l. a socio unico:*

***clausola I.1**, che prevede limitazioni di responsabilità di Sixt ai soli casi di dolo o colpa grave, salvo lesioni alla vita, all’integrità fisica e alla salute;*



*clausola J.2., che - nell'ambito di un servizio Kasko - prevede un'inversione dell'onere della prova a svantaggio del consumatore rispetto alla disciplina del contratto di assicurazione, consentendo altresì al professionista di interpretare in senso restrittivo le prerogative del consumatore in via unilaterale secondo un canone ampiamente indeterminato con riferimento generico al livello di gravità della colpa del noleggiante;*

*clausola J.4. che prevede una penale pari ad originari € 31,97, ovvero ad attuali € 25,00 oltre IVA, per ogni sanzione ricevuta dal cliente;*

*clausola K.7.b) che prevede una penale fissa di Euro 500,00 per ogni caso di ritardata consegna del veicolo, con possibilità di richiedere il risarcimento del danno aggiuntivo, oltre al pagamento di detta penale contrattuale,*

*clausole con identico contenuto ed effetti utilizzate, anche con numerazione diversa, in altre condizioni di contratto con i consumatori,*

*sono vessatorie ed ha pertanto vietato alla società ogni ulteriore utilizzo di tali clausole.*

*Poiché quantomeno una delle predette clausole risulta a Lei applicata, si comunica che Ella potrebbe avere diritto ad un rimborso di quanto pagato”;*

8) fissa il termine di giorni centoventi per l'adempimento dei provvedimenti di sopra indicati da parte della resistente Sixt Rent a Car S.r.l. a socio unico, fatta eccezione per le comunicazioni individuali;

9) stabilisce il pagamento da parte della resistente Sixt Rent a Car S.r.l. a socio unico di € 3.000,00 per ogni giorno di ritardo nelle pubblicazioni sui due quotidiani indicati e sulla pagina principale del proprio sito internet, come da punti 5) e 6) del dispositivo;

10) stabilisce il pagamento da parte della resistente Sixt Rent a Car S.r.l. a socio unico di € 100,00 per ogni ulteriore contratto, contenente le clausole in esame, che verrà concluso dopo il termine indicato, nonché per ogni applicazione delle clausole in contratti già conclusi;

11) stabilisce il pagamento da parte della resistente Sixt Rent a Car S.r.l. a socio unico di € 100,00 per ogni comunicazione individuale non inviata ai sensi del punto 7) del dispositivo entro il termine di sei mesi;

12) dispone che tali somme siano versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nella misura del 50 per cento al Ministero della giustizia per il potenziamento degli uffici e degli altri servizi istituzionali e per la restante quota del 50 per cento al Ministero delle imprese



e del made in Italy per il miglioramento delle attività di tenuta della sezione Istituita dall'articolo 140-  
quinquies cod. consumo;

13) dispone l'obbligo del segreto in relazione alle informazioni contenute nel doc. 8 di parte convenuta (Relazione Tecnica a firma del Dott. Andrea Gröbner) come pure in relazione alle ulteriori informazioni commerciali di SIXT contenute in relazioni tecniche e/o memorie depositate nel presente giudizio e nel presente provvedimento;

14) dispone che delle informazioni commerciali di SIXT contenute nel presente provvedimento vada disposto l'oscuramento nelle riproduzioni della sentenza eventualmente rese disponibili a soggetti diversi dalle parti del presente giudizio;

15) condanna la resistente Sixt Rent a Car S.r.l. a socio unico a rifondere alla ricorrente ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI APS - e per essa agli avvocati Paolo Fiorio, Antonio Seminara e Franco Moser, in solido tra loro, i quali si sono dichiarati antistatari - le spese di lite, liquidate come segue: € 14.103,00 per compenso di avvocato, € 286,00 per anticipazioni, oltre al 15% rimborso forfettario spese, oltre ad IVA e CAP come per legge, oltre a spese successive necessarie.

Manda alla Cancelleria per le pubblicazioni e comunicazioni di rito (art. 840 quinquies u.c. c.p.c.).

Bolzano, 31 ottobre 2024

Il Giudice estensore

Francesco Laus

Il Presidente

Elena Covi

